SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 agosto 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 luglio 1990, n. 208.

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984, n. 325, viene elevato, dal 1° gennaio 1990, a lire 10.000 milioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia

Nota all'art. 1:

— La legge 10 luglio 1984, n. 325, reca: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1954):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINAZZOLI) il 15 novembre 1989.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 29 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 12, 19 dicembre 1989 e approvato il 18 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4511):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 7 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 1°, 14 marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 22 maggio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1954/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 19 giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 4 luglio 1990 e approvato il 5 luglio 1990.

90G0252

LEGGE 30 luglio 1990, n. 209.

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.

3. I piani specifici di intervento di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, nel determinare le modalità di ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami aziendali, indicano anche le modalità di realizzazione di attività alternative o integrative. Gli

interventi della «Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a.» devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni à decorrere dall'erogazione del finanziamento alla società interessata.

4. Per le necessità finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le diponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma.

5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS è autorizzata a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS è anche autorizzata a erogare alla società i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6.

6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

7. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, già prorogato dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990.

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 371/1983 (Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria), all'art. 3 prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, predispone per l'approvazione da parte del CIPE un piano di settore relativo al comparto bieticolo-saccarifero in cui vengono indicate, oltre alla consistenza ed alle prospettive di sviluppo della bieticoltura, anche le prospettive di risanamento, riorganizzazione e sviluppo dell'industria saccarifera. A tale scopo viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un apposito «Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero».

Si trascrive l'art. 3 del decreto-legge n. 371/1983:

«Art. 3. — (1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Minsitro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale.

(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un "Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero", al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

(3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:

a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983;

b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.

Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40% i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;

c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi.

(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.

(5) I contratti di trasferimento degli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti.

(6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45% del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma. Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1983.

(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"».

— Il D.L. n. 371/1983 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547, di cui si trascrive la parte dell'art. 1 concernente le modifiche apportate all'art. 3:

«All'art. 3:

al comma (1), *dopo le parole* "e dell'artigianato" *sono inserite le altre:* ", sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984", *e sono aggiunte in fine le parole:* ", con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno";

al comma (3), *alla lettera* a), *è aggiunto il seguente periodo:*

"Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria";

dopo il comma (6), *è inserito il seguente:*

"(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo"».

— La legge n. 700/1983, (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), nell'art. 1 — che di seguito viene riprodotto — prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, proponga per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici d'intervento per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali che operano nel comparto bieticolo-saccarifero.

«Art. 1. — Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371 (1), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 (2), e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalità di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici».

— Il D.L. n. 371/1983, al comma secondo dell'art. 3, che non è stato modificato dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 546, istituisce il «Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero».

Si riporta il testo del comma:

«(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un "Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero", al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983».

— La legge n. 700/1983, all'art. 2, prevede la costituzione della società «Risanamento agroindustriale zuccheri - RIBS S.p.a.», cui spetta di intervenire nel settore, secondo le direttive del CIPE, per promuoverne il risanamento, la riorganizzazione ed il riordinamento produttivo e commerciale a tale scopo, l'art. 2 elenca le attività specifiche in cui può concretizzarsi l'intervento della Società.

Si riproduce il testo dell'art. 2 in questione:

«Art. 2. — Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società "Risanamento agro industriale zuccheri RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. il capitale è sottoscritto per 950 azioni al Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.

La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commericale. A tal fine:

a) promuovere la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;

b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;

c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente art. 1.

La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM».

— La legge n. 194/1984, (Interventi a sostegno dell'agricoltura), all'art. 14 prevede la costituzione di un gruppo di supporto tecnico che operi per un biennio alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con compiti di studio, indagine e consulenza nella determinazione e nell'attuazione della politica agricola nazionale.

Tale termine di due anni è stato prorogato di un triennio dall'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

Infine, il comma 1 dell'art. 4 della citata legge n. 752 del 1986 riporta la somma di lire 5 mila miliardi da destinare al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale e di quelle previste nel precedente comma 3 dello stesso art. 4, prevedendo per il 1990 — ultimo anno considerato — uno stanziamento pari a lire 1.250 miliardi.

Si riproducono di seguito le disposizioni menzionate.

«Art. 14, legge n. 194/1984. — Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimi di 40 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione.grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984».

«Art. 10, comma 3, legge n. 752/1986. — 3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'art. 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4».

«Art. 4, comma 1, legge n. 752/1986. — 1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricolturae delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4339):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura (MANNINO) il 13 novembre 1989.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 7 dicembre 1989, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 15, 22 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 10 aprile 1990.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 12 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2243):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 3 maggio 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 24 maggio 1990; 6, 7 giugno 1990 e approvato, con modificazioni, il 13 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4339/*B*).

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 21 giugno 1990.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 10 luglio 1990.

90G0247

LEGGE 3 agosto 1990, n. 210.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1990, N. 129.

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991; quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex-ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.877 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere relativo ai periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, nel rispetto del comma 5 dell'articolo medesimo».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. La sospensione di cui al comma 11 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è ammessa dal 1° dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS.

3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2298):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DONAT CATTIN) il 4 giugno 1990.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 giugno 1990.

Esaminato dalla 11ª commissione il 21, 28 giugno 1990.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4952):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V, X, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 luglio 1990.

Esaminato dalla 11ª commissione il 17, 25 luglio 1990.

Esaminato in aula e approvato, con modifiche, il 2 agosto 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2298/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 agosto 1990 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 2 agosto 1990.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1990.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 128 del 4 giugno 1990.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 14 settembre 1990.*

90G0260

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1990, n. 211.

Disciplina delle dotazioni organiche, delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubblici concorsi per l'assunzione, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di assistenti sociali per l'espletamento dei compiti connessi al recupero delle tossicodipendenze, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, è istituito nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repub-

blica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200 unità.

2. Il profilo professionale di cui al comma 1 è determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Alla copertura dei posti di assistente sociale coordinatore si provvede mediante concorso pubblico per esami consistente in due prove scritte ed un colloquio.

2. Per l'espletamento del concorso bandito per la prima volta ai fini dell'immissione in servizio del personale di cui al comma 1, le prove scritte sono costituite:

a) da un elaborato su argomenti di cultura generale e di attualità, con particolare riferimento a problematiche di carattere sociale;

b) da un elaborato su argomenti di tecniche di servizio sociale e di organizzazione dei servizi socio-sanitari.

3. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta di cui alla lettera *b*) del comma 2 e sulle seguenti ulteriori materie: elementi di diritto pubblico e di legislazione in materia socio-sanitaria, tecniche di intervento nel settore delle tossicodipendenze,elementi di psicologia sociale, norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

4. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, per la disciplina del concorso pubblico si applicano le norme regolamentari relative al personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

5. Con le norme regolamentari di cui al comma 4 si provvede alle occorrenti modificazioni ed integrazioni delle materie delle prove di esame oggetto del concorso previsto dal presente decreto, nonché di ogni altra disposizione relativa all'espletamento dello stesso.

Art. 3.

1. Nei concorsi pubblici di accesso al profilo di esperto in problemi sociali della VIII qualifica funzionale, la riserva del 30 per cento prevista dall'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è applicata al personale appartenente al profilo professionale di assistente sociale coordinatore.

Art. 4.

1. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il prefetto può avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all'articolo 1. Il personale volontario sarà utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'interno.

2. Per l'espletamento del servizio da parte del personale volontario è richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati:

a) appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il resinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato articolo 28;

b) appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti;

c) essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi dell'articolo 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162.

3. Le modalità per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, il *Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Profilo professionale: assistente sociale coordinatore della VII qualifica funzionale.

1) Svolge, secondo i principi, le conoscenze e i metodi del servizio sociale professionale, con piena autonomia tecnica, nell'ambito di norme, di procedure determinate e di direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare:

a) attività relative alle attribuzioni delle prefetture previste dalla normativa in materia di droga, nonché attività di collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture di prevenzione e recupero nel settore;

b) attività di rapporto con l'utenza in materia socio-assistenziale al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione, con specifiche modalità operative, di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare nei suoi confronti le prestazioni, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'amministrazione, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati;

c) attività di progettazione, organizzazione e gestione degli interventi, servizi e strutture in collaborazione con personale della stessa area professionale, nonché con altre professionalità interne ed esterne all'amministrazione;

d) attività di indagine e di studio sui problemi sociali e i servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla promozione di strutture e servizi.

2) Nell'ambito delle attività di cui al punto 1):

attua, anche in sedi diverse dall'ufficio, colloqui, interviste e riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e programmi di intervento;

predispone, nell'ambito dell'ufficio, atti amministrativi per i quali è richiesta la sua preparazione professionale, assumendosi la responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate e attua con piena autonomia tecnica, nell'ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese dagli organi competenti;

coordina l'attività di gruppi di lavoro costituiti da professionalità appartenenti a qualifiche inferiori o di pari livello, volta all'analisi, alla predisposizione ed alla verifica di piani e programmi di intervento riguardanti l'area operativa di competenza.

3) Predispone piani di lavoro e verifica i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nei limiti delle direttive generali.

4) Cura, secondo le direttive ricevute, i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi.

5) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.

Requisiti culturali: diploma universitario di primo livello rilasciato da una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, di durata triennale.

Sfera di autonomia: autonomia relativa al grado di responsabilità nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro.

Grado di responsabilità: relativa: alla direzione del lavoro, all'organizzazione del lavoro, al tipo di prodotto, ai terzi, a seconda del settore di applicazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 72 della legge n. 685/1975, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della legge n. 162/1990, è il seguente:

«Art. 72 *(Sanzioni amministrative).* — 1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 72-*quater*, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 96 della presente legge.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze

cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 72-*bis*. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10».

Nota all'art. 2;

— Il testo degli articoli 13 e 20 del D.P.R. n. 340/1982 è il seguente:

«Art. 13 (*Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria*). — L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea.

Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di professionalità e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per ciascuna delle due qualifiche.

Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica funzionale settima».

«Art. 20 (*Concorsi pubblici di accesso*). — I concorsi pubblici di assunzione del personale possono essere banditi anche per una o più regioni ovvero per più province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

quaranta per cento dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta qualifica;

trenta per cento dalla quarta, quinta, sesta e settima alla qualifica immediatamente superiore.

Di tali riserve possono fruire i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13».

Nota all'art. 3:

— Per il testo del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 340/1982 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 162/1990 è il seguente:

«Art. 15. — 1. L'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

(*Omissis*. V. nota all'art. 1).

2. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiore a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera *a)* in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera *a)*, del presente articolo è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991».

— Il testo dell'art. 93 della legge n. 685/1975 come modificato dall'art. 28 della legge n. 162/1990, è il seguente:

«Art. 93 (*Albi regionali e provinciali*). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 94, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 4-*ter* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 86, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera *a)*, del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 92, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee».

— Il testo del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 162/1990 è il seguente:

«2. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui all'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come stostituito dal comma 1 del presente articolo, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'art. 92 della medesima legge n. 685 del 1975, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla legge stessa, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, del citato art. 93 e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dello stesso art. 93. I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione».

— Il testo dell'art. 86, comma 7, della legge n. 685/1975, come modificato dall'art. 26 della legge n. 162/1990, è il seguente:

«Art. 86 (*Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media*). — 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 93 della presente legge, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 87.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi».

90G0253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca MS, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1302 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto

ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163018 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Lazzarin G. S.n.c., con sede in Verona;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: Super De Luxe (9" Desk Fan) - Marca: MS - 220V - 50Hz - 36W - classe I - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Lazzarin G. S.n.c., con sede in Verona, via S. Lazzaro, 52, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ n. 1302

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richiesta da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/26).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Titpo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: Super De Luxe (9" Desk Fan).

Marca: MS - Costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220V - 50Hz - 36W - classe I - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0155).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) L'apparecchio non è accompagnato da un foglio di istruzioni per il suo corretto uso redatto in lingua italiana.

b) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale; inoltre è possibile accedere all'avvolgimento del motore non sufficientemente isolato).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa.

90A3312

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Lara, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1285 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163010 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Clinica della cucina, con sede in Catania;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: Fan Size 30 cm - marca Lara - 220V - 50Hz - 38W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Clinica della cucina, con sede in Catania, viale Libertà, 229, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ n. 1285

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richiesta da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/5).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: Fan Size 30 cm.

Marca: Lara - costruito a: Taiwan R.O.C.

Descrizione: 220V - 50Hz - 38W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 26 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0134).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) L'apparecchio non è accompagnato da un foglio di istruzioni per il suo corretto uso.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore, ricoperto dalla sola vernice isolante non considerata sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche, è accessibile attraverso l'apertura per lo snodo del dispositivo di oscillazione, mentre le parti in tensione della pulsantiera e del condensatore sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

90A3313

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Audio Star, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1279 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163009 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Li Vorsi S.r.l., con sede in Palermo;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: HD 91 - marca: Audio Star - 220V - 50Hz - 25W - classe I - diametro pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Li Vorsi S.r.l., con sede in Palermo, via Messina Marina, 533/B, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1279

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/10).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: HD 91.

Marca: Audio Star - costruito a: Taiwan R.O.C.

Importatore: G.R.E. S.C.R.L. - Centro direzionale B. Colleoni Agrate Brianza (Milano).

Descrizione: 220V - 50Hz - 25W - classe I - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —.

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 26 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0139).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (i morsetti della pulsantiera sono accessibili attraverso la fessura di assiemaggio del coperchio inferiore) nè contro i contatti indiretti (i cavi interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale; inoltre è possibile accedere all'avvolgimentodel motore non sufficientemente isolato).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

90A3314

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Hitachi, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1282 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163030 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Leonardo S.r.l., con sede in Roma e alla ditta Hitachi, con sede in Milano;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: DF 65 KY - marca: Hitachi - 220/240V - 50/60Hz - classe II - diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Leonardo S.r.l., con sede in Roma, via Chopin, 29, e la ditta importatrice Hitachi - Sales italiana S.p.a., con sede in Milano, via Di Breme, 9, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1282

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/15).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: DF 65 KY.

Marca: Hitachi.

Importatore: Hitachi - Sales italiana S.p.a., via Di Breme, 9, 20156 Milano.

Descrizione: 220/240V - 50/60Hz - classe II - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —.

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0145).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Sulla targa dell'apparecchio non sono chiaramente indicati tutti i dati nominali.

Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota. — Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2)

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore e la griglia di protezione sono accessibili e separati dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale: inoltre essendo la manopola del temporizzatore asportabile senza uso di utensile diventano accessibili le parti metalliche del temporizzatore stesso separate dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

Il cavo di alimentazione non è protetto dagli sforzi di tensione e torsione in modo efficace, poiché la protezione è affidata ad un semplice nodo.

Gli spinotti della spina di alimentazione sono sprovvisti della guaina isolante.

d) L'isolamento del cavo di alimentazione non è proporzionato alle sollecitazioni previste, essendo di tipo più leggero di quello ammesso.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa.

90A3315

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 luglio 1990.

Autorizzazione all'Istituto G. Donegani di Novara ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Vista la istanza presentata in data 19 gennaio 1984 dall'Istituto G. Donegani di Novara, codice fiscale n. 03594380150, con sede legale e domicilio fiscale a Novara, via Fauser, 4, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti della ispezione condotta in data 22 e 23 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto G. Donegani, codice fiscale n. 03594380150, con sede legale e domicilio fiscale a Novara, via Fauser n. 4, è autorizzato ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute nell'allegato I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 già citato nelle premesse, in appresso specificate;

1) determinazione del peso molecolare;

2) composizione percentuale;

3) caratterizzazioni spettrali (UV, IR, NMR);

4) punto di fusione - intervallo di fusione;

5) punto di ebollizione - intervallo di ebollizione;

6) densità relativa;

7) tensione di vapore;

8) tensione superficiale;

9) solubilità in acqua;

10) liposolubilità;

11) coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;

12) punto di infiammabilità (per liquidi e solidi);

13) autoinfiammabilità;

14) esplosività;

15) proprietà comburenti;

16) degradazione biotica;

17) degradazione abiotica (fotolisi, idrolisi, ossidazione);

18) determinazione del BOD e del rapporto BOD/COD.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1990

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.

Nota alle premesse:

— Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982.

Nota all'art. 1:

— Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: «Applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986.

90A3405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Val Bormida Alta Langa Montana S.r.l. - Società cooperativa a r.l.», in Monesiglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 9 novembre 1989 con la quale il tribunale di Mondovì ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola Val Bormida Alta Langa Montana S.r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monesiglio (Cuneo);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Val Bormida Alta Langa Montana S.r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monesiglio (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Marco Vicinelli, in data 11 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sig.ra Anna Guizzardi, nata a Torino il 17 aprile 1942 ed ivi residente in corso Orbassano, 255, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3406

DECRETO 17 luglio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Domus 14 - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 gennaio 1989 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Domus 14 - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Domus 14 - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Mario Valeria Acquaro, in data 7 marzo 1978, è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bruno Zavagli, nato a Firenze il 1° settembre 1918 con studio in Firenze in via Pico della Mirandola, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3407

DECRETO 17 luglio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primula confezioni a r.l.», in Reggiolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 1° marzo 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Primula confezioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggiolo (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Primula confezioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggiolo (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri, in data 14 febbraio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Claudio Scaravelli, nato a Guastalla (Reggio Emilia) il 2 ottobre 1960, domiciliato a Guastalla in via Villa, 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3408

DECRETO 17 luglio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fornaci 81 - Cooperativa edilizia a r.l.» già «Cooperativa edilizia S. Pierino - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Pistoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 21 maggio 1990 con la quale il tribunale di Pistoia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Fornaci 81 - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», già «Cooperativa edilizia S. Pierino - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pistoia;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Fornaci 81 - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata» già «Cooperativa edilizia S. Pierino - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponetto, in data 11 marzo 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Lorenzo Magrini, nato il 7 aprile 1948 e residente a Serravalle (Pistoia), via Romana n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3409

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 1990.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoitantacinque parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centosettantotto chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Teramo-Atri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centottantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Teramo-Atri;

vennero dichiarate estinte centosettantotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1989, con il quale è stato integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella predetta diocesi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 novembre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 55 è la seguente:

55. Silvi, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sita in 64069 Silvi Marina;

l'inizio dell'art. 4 è rettificato come segue:

«Alle centosettantotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sette chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

7. Cortino, alla chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 64040 Servillo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia della Trasfigurazione, sita in 64040 Pagliaroli;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«— relativamente alle restanti centosettantuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, 21 luglio 1990

Il Ministro: GAVA

90A3316

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 132 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia da cinque a sei per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24815 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia da cinque a sei per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 1084 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 132 relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3318

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, relativo al personale direttivo di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicati, il 7 agosto 1990, gli elenchi delle sedi disponibili nell'anno scolastico 1990/91, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 dei decreti ministeriali 21 dicembre 1984 e 28 settembre 1988, relativi a:

direttori didattici (codice funzione 004);

presidi di scuola secondaria di primo grado (codice funzione 005).

da destinare nelle scuole italiane all'estero e presso i corsi di cui alla legge n. 153/71.

90A3349

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1990-91:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria elettronica):

comunicazioni elettriche;
modellistica ed identificazione;
programmazione dei calcolatori elettronici;
radiotecnica.

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria meccanica):

chimica applicata;
complementi di macchine;
idraulica;
impianti meccanici;
programmazione dei calcolatori elettronici.

SECONDA UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

economia sanitaria.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla Facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1990 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

90A3382

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

struttura della materia.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

sociologia;
diritto internazionale pubblico.

UNIVERSITÀ L. BOCCONI DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

economia delle imprese transnazionali.

UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

tecnica industriale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua italiana.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

struttura della materia;
tecnologia meccanica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica razionale.

SECONDA UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biomatematica.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

localizzazione dei sistemi energetici;
misure elettriche.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3411

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
fisica medica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di ingegneria:
costruzioni di macchine;
processi biologici industriali;
comunicazioni elettriche;
analisi numerica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:
impianti elettrici ed elettronici di bordo.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:
calcolo numerico.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
economia internazionale.

SECONDA UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
economia del lavoro;
economia delle scelte pubbliche;
economia politica;
tecniche e politiche di vendita;
politica economica e finanziaria (II anno);
econometria;
economia matematica;
storia e politica monetaria.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di magistero:
storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
chimica;
istituzioni di diritto pubblico e privato;
misure elettroniche;
controlli automatici;
catalisi industriale;
ricerca operativa;
sistemi di elaborazione;
fondamenti di informatica;
economia politica;
analisi matematica;
elettronica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3412

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Decreto n. 7412 del 14 aprile 1990. Revoca su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della società Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani & C. S.r.l., sita in Bussolengo (Venezia), via I Maggio n. 42.

Decreto n. 7414 del 14 aprile 1990. Revoca su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra società, in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della società Fater S.a.s. di Igino Angelini, sita in Iesi (Ancona), via Gallodoro n. 3.

Decreto n. 7419 dell'8 maggio 1990. Revoca su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra società, in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della società Interfalk Italia S.r.l., sita in Milano, via Isimbardi n. 22.

Decreto n. 7427 del 14 maggio 1990. Revoca su rinuncia dell'autorizzazionea produrre prodotti biologici nell'officina farmaceutica della società Inverni della Beffa S.p.a., sita in Milano, via Ripamonti n. 99.

Decreto n. 7429 del 14 maggio 1990. Revoca d'ufficio dell'autorizzazione a produrre materie prime biologiche da usare in medicina nell'officina farmaceutica della società Biochemo S.p.a., sita in Trento, via Taramelli n. 10.

Decreto n. 7434 del 14 maggio 1990. Revoca su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra società, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica della società Maggioni-Winthrop S.p.a., sita in Milano, viale E. Forlanini n. 23.

Decreto n. 7444 del 18 giugno 1990. Revoca su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra società, in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della società Boniscontro e Gazzone S.a.s., sita in Torino, corso Racconigi n. 23.

Decreto n. 7438 del 18 giugno 1990. Revoca d'ufficio dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nell'officina farmaceutica della società Farmaceutici Lenza S.r.l., sita in Casoria (Napoli), via Palude.

Decreto n. 7448 del 23 giugno 1990. Revoca d'ufficio dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della società Zilliken e Co. S.a.s., sita in Genova, via Francesco Nullo, 23.

90A3363

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi», in Brescia, ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 19 luglio 1990 la S.p.a. «Borghetto - Magazzini generali e figoriferi», con sede in Brescia è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale di deposito per merci nazionali, nazionalizzate ed estere con un nuovo mercato, a trasferire il parco doganale in altra zona e ad introdurre nel piazzale est» anche merci estere.

90A3414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 146

Corso dei cambi del 27 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1187,800	1187,800	1189,50	1187,800	1187,800	1187,80	1188,480	1187,800	1187,800	1187,80
E.C.U.	1517,950	1517,950	1516 —	1517,950	1517,950	1517,95	1518,050	1517,950	1517,950	1517,95
Marco tedesco	732,300	732,300	732,25	732,300	732,300	732,30	732,300	732,300	732,300	732,30
Franco francese	218,480	218,480	218,75	218,480	218,480	218,48	218,490	218,480	218,480	218,48
Lira sterlina	2165,750	2165,750	2148 —	2165,750	2165,750	2165,75	2166,400	2165,750	2165,750	2165,70
Fiorino olandese	649,780	649,780	650 —	649,780	649,780	649,78	649,860	649.780	649,780	649,77
Franco belga	35,570	35,570	35,54	35,570	35,570	35,57	35,572	35,570	35,570	35,57
Peseta spagnola	11,919	11,919	11,95	11,919	11,919	11,919	11,918	11,919	11,919	11,90
Corona danese	192,380	192,380	192,40	192,380	192,380	192,38	192,380	192,380	192,380	192,38
Lira irlandese	1963,500	1963,500	1963 —	1963,500	1963,500	1963,50	1964 —	1963,500	1963,500	—
Dracma greca	7,429	7,429	7,47	7,429	7,429		7,479	7,429	7,429	—
Escudo portoghese	8,327	8,327	8,35	8,327	8,327	8,327	8,320	8,327	8.327	8,32
Dollaro canadese	1029,800	1029,800	1030 —	1029,800	1029,800	1029,80	1029.800	1029,800	1029,800	1029,80
Yen giapponese	7,884	7,884	7,90	7,884	7,884	7,884	7,844	7,884	7,884	7.88
Franco svizzero	865,360	865,360	863 —	865,360	865,360	865,36	865,190	865,360	865,360	865.36
Scellino austriaco	104,095	104,095	103,80	104,095	104,095	104,095	104,100	104,095	104,095	104.09
Corona norvegese	189,820	189,820	190 —	189,820	189,820	189,82	190 —	189,820	189,820	189,81
Corona svedese	200,960	200.960	201 —	200,960	200,960	200,96	200,920	200.960	200,960	200,96
Marco finlandese	312,180	312,180	312,50	312,180	312,180	312,18	312,400	312,180	312,180	—
Dollaro australiano	930,650	930,650	930 —	930,650	930,650	930,65	931,200	930,650	930.650	930,65

Media dei titoli del 27 luglio 1990

Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,975
» » » 22- 6-1987/91	95,150
» » » 18- 3-1987/94	80,850
» » » 21- 4-1987/94	80,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,550
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,550
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,925
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,500
» » » » 18-11-1985/90	100,425
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,950
» » » » 17- 1-1986/91	100,600
» » » » 1- 2-1984/91	100,775
» » » » 18- 2-1986/91	100,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 7-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,825
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,825
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,625
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,550
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,475
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,525
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,050
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,150
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,575
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,775
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,675
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,200
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,200
»	»	»	»	20-10-1986/93	99 —
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,175
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,575
»	»	»	»	19-12-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,875
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,050
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,650
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,425
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,825
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,975
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,600
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,100
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,450
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,975
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,175
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,625
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,225
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,625
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,450
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,250
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,125
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,775
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,525
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,475
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,950
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,750

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,775
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,800
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,575
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,850
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,850
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,475
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,275
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,525
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,525
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,350
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,100
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,375
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	100,025
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,725
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,725
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,475
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,225
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,675
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,850
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,600
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,175
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,825
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,975
»	»	»	12,50%	1- 1-90/94	98,900
»	»	»	12,50%	1- 2-90/94	98,400

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,025
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,625
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,025
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,200
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,125
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,225
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,525
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,075
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,875
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,550
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,975
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,475
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,375
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,325
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,225
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,275
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,625
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,725
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M27070

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 28 giugno 1990, ha ammesso alle agevolazioni del fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

A.C.M.A. - AZIONARIA COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di sistemi elettronici per il confezionamento di prodotti liquidi granulari e saponi e di una L.A.N. (Local Area Network) di interconnessione.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.253.148.000;

b) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

AEA S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione del controllo qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Rosora - frazione Angeli (Ancona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 518.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

A.MB. CONSORZIO (ARONA MECCANICA S.p.a. e MB. ROLLING MACHINES S.r.l.), classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di tecnologie innovative per la deformazione a freddo nella rullatura per interni e conseguente progettazione e realizzazione di macchine a controllo elettronico per l'impiego e l'utilizzo della stessa.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Sesto S. Giovanni (Milano); Voghera (Pavia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 227.102.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

BERGO S.p.a., classificata grande impresa;

Oggetto del programma: innovazione nei sistemi di lavorazione, movimentazione, gestione integrata per la produzione di gruppi cingolati.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Copparo (Ferrara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 9.071.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CEMENTERIA DI CASSAGO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo computerizzato e automatizzato di controllo di movimentazione e messa a parco di materie prime per cemento che consenta contemporaneamente l'analisi totale del materiale con raggi gamma e l'automatica correzione della composizione con introduzione di tecnologie tendenti a realizzare processi con miglior salubrità sia nell'ambito esterno che di lavoro.

Ammissibilità (ex art. 16, legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Cassago Brianza (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 692.844.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

CERVED S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nella concezione e gestione di banche dati relazionali.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Padova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.682.537.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CONSORZIO DELTA PART, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema robotizzato flessibile di cablaggio di impianti elettrici per autoveicoli o applicazioni elettroniche: programmabile con «remote control», dotato di controlli elettronici di sincronizzazione degli alimentatori automatici, personalizzazione del colore del cavo mediante laser e/o serigrafia, assistito da controllo quantativo computerizzato a circuito chiuso elevisivo ad alta risoluzione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Quattordio (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 859.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

CORTINOVIS S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di una macchina tecnologicamente avanzata per la formazione di cavi a fibre ottiche per telecomunicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Bergamo.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.692.216.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

FIMET MOTORI E RIDUTTORI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Intelligent motion: azionamento con inverter, motore asincrono e riduttore universale per controllo autogestito di velocità e posizione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Bra (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.933.407.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

FLOOR GRES S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione e robotizzazione di un sistema di produzione di materiale ceramico speciale «colormassa», antielettrostatico e iperconduttivo, con diagramma energetico a «canna d'organo» e con qualità certificata, per la depurazione di ambienti inquinati elettricamente.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Fiorano Modenese (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.617.145.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° ottobre 1990.

FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel campo della ricezione fonica e televisiva da satelliti geostazionari realizzando sistemi di distribuzione del segnale fino a 2 GHz utilizzando nuove tecniche di progettazione e produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Castelfranco Veneto (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.887.810.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

INDUSTRIE CEMENTI FELICE RUSCONI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di processo produttivo prototipale per l'ottenimento di clinker cementizio, basato su tecnologie di combustione a mezzo di materiali industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Caravate (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 925.503.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 22 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1990.

OLIVETTI SYSTEMS E NETWORKS S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica per nuovi processi di fabbricazione piastre elettroniche di personal computer.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Scarmagno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.225.418.000;
b) contributo da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

PAGMATRON S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di un sistema split-car radio: sistema modulare di componenti radio utilizzanti tecniche digitali a unità separate e audio, destinati ad equipaggiare in prima e seconda installazione automobili e mezzi mobili in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Lissone (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982 n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.148.474.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

R.D.B. PLASTOTECNICA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un nuovo processo produttivo prototipale in continuo, atto alla produzione di una nuova gamma di geogriglie poliolefiniche per impiego in geotecnica con particolare riferimento ad opere di riassetto, protezione e recupero ambientale e territoriale.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Viganò Brianza (Como).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.023.207.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

S.A.F.A.S. - SOCIETÀ AZIONARIA FONDERIA ACCIAI SPECIALI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: profili e figure complesse, di alta precisione e bassa rugosità, realizzati in lega di acciaio inox e acciai con struttura metallografica Duplex (ferrite - austenite al 50%) mediante nuove metodologie di fusione controllate da calcolatore.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Altavilla (Vicenza).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 523.999.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SOFER - OFFICINE FERROVIARIE S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione e robotizzazione del processo produttivo dei sottosistemi per materiale rotabile ferroviario.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Pozzuoli (Napoli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a)credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.509.054.000, da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1991.

STERIL S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: cabine di sicurezza ad uso biologico dotate di un sistema di controllo automatizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Mazzo di Rho (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 857.016.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

TORMENE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: valvola di intercettazione con otturatore a maschio sferico che, per mezzo di una tenuta metallo su metallo, garantisca una tenuta perfetta nel caso di gas o fluidi ad elevate temperature e pressioni.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Carrara San Giorgio (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 746.946.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1991.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ing. Battaglia Rangoni S.p.a., concernente: sistema automatico per la registrazione grafica ad alta risoluzione di fenomeni transitori.

Modifica da apportare: ragione sociale: Ing. Battaglia Rangoni S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Remsa S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea di produzione di cursori per chiusure lampo, di una macchina di assemblaggio di bobine termiche e di una macchina a ciclo continuo per la smatterozzatura e la totale sbavatura di pressofusi speciali in lega di zama.

Modifica da apportare: ragione sociale: Remsa S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società System S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti nella riprogettazione di linee automatiche per prodotti omogenei di piastrelle da arredamento.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Systems Ceramics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 e modifica il 14 ottobre 1986 e 2 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Piaggio veicoli europei S.r.l., concernente: avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e nuovi processi produttivi nell'area dei veicoli a due e tre ruote.

Modifica da apportare: ragione sociale: Piaggio veicoli europei S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Pasquali - Macchine Agricole S.p.a., concernente: nuove macchine trattrici polivalenti per vigneti a pergola.

Modifica da apportare: ragione sociale: Pasquali - Macchine agricole S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 e modificata il 18 luglio 1989 in ordine al programma di innovazione tenologica presentato dalla società Teleco Cavi S.p.a., concernente: cavi telefonici a coppie simmetriche costruite con speciali tecniche di formazione e di riunione degli elementi telefonici che trovano applicazione anche nel campo dei cavi speciali a fibre ottiche a tubetto casco o serrato destinato ad impieghi speciali sull'elettronica nelle comunicazioni e nelle trasmissioni in tecnica numerica.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Francesco Bonelli di Bonelli Michele & C. S.p.a., concernente: nuove piegatrici elettroniche ad alta produttività.

Modifica da apportare: ragione sociale: Francesco Bonelli di Bonelli Michele & S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 e modificata il 2 giugno 1989 in ordine al progamma di innovazione tecnologica presentato dalla società Selec automazione S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo e prodotto per la realizzazione di un sistema elettronico di automazione nella conduzione degli impianti di colture protette.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Selec S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Pasquali - Macchine agricole S.p.a., concernente: macchina trattrice per la raccolta integrale in continuo delle olive.

Modifica da apportare: ragione sociale: Pasquali - Macchine agricole S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Decco Roda S.p.a., concernente: progettazione e realizzazione di una linea automatica innovativa, flessibile, computerizzata per il trattamento, condizionamento completo e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Roda Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 e modificata il 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società P.I.L. - Plastica industriale Lucana S.p.a., concernente: innovazione del processo di produzione dei separatori in polietilene impiegati negli accumulatoi elettrici al piombo.

Modifica da apportare: ragione sociale: P.I.L. - Plastica industriale lucana S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 in ordine al programma presentato dalla società Ing. Battaglia Rangoni S.p.a., concernente: nuovi apparecchi elettrocardiografici diagnostici e di pronto intervento.

Modifica da apportare: ragione sociale: Ing. Battaglia Rangoni S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Comber - Costruzioni meccaniche bergamasche S.p.a., concernente: sistemi di filtrazione e di essiccazione ad alta affidabilità e flessibilità particolarmente progettati per processi chimici e chimico-fisici tossici, corrosivi e in genere inquinanti e concepiti per essere facilmente integrabili, tramite controlli computerizzati, in processi di produzione che prevedono sistemi di gestione a livello superiore.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Colzate (Bergamo); Milano.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società C.P.M. S.p.a., concernente: innovativo impianto containerizzato, modulare e flessibile, per la depurazione di acque reflue e adatto a piccole comunità permanenti o stagionali.

Modifica da apportare: denominazione sociale: C.P.M. - Costruzione prefabbricati metallici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Parma Antonio e Figli S.p.a., concernente: nuova cassaforte a struttura monolitica e relativo processo produttivo; originale sistema di chiusura e apertura di sicurezza a comando elettronico.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Saronno (Varese); Solaro (Milano).

Delibera adottata dal CIPI in data 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Siti S.p.a, concernente: prototipo di sistema flessibile integrato basato su group technology per fabbricazioni di nuovi riduttori industriali.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Monteveglio (Bologna).

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ilsa S.r.l., concernente: realizzazione prototipica di sistemi di abbattimento degli agenti inquinanti e di risparmio energetico nei processi di lavaggio a secco.

Modifiche da apportare:

denominazione sociale: I.L.S.A. - Industria lavasecco stiro accessori S.r.l.;
luogo di esecuzione: S. Vincenzo di Galliera (Bologna).

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Med S.p.a. a nome proprio e per conto della Med di Medardo Reggiani, concernente: nuovi ed originali componenti elettromeccanici ed elettromagnetici, nonché applicazioni di nuovi componenti elettronici analogici e digitali finalizzati all'ottenimento di un nuovo ed originale sistema antifurto per autoveicoli, ad elevate prestazioni ed affidabilità, completo di nuovo ed originale processo produttivo per collaudo di ogni singolo componente e complessivo.

Modifica da apportare: ragione sociale: Med S.r.l. a nome proprio e per conto della Med di Medardo Reggiani.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: prodotti della linea work station personal computers di fascia bassa.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Systems e Networks S.r.l., a seguito della cessione alla predetta società del complesso aziendale da parte della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologica di prodotti per la scrittura elettronica professionale per ufficio.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Office S.r.l., a seguito della cessione alla predetta società del complesso aziendale da parte della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a., concernente: innovazione di prodotto nella linea delle stampanti a matrice di aghi «General Purpose».

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Office S.r.l., a seguito della cessione, alla predetta società, del ramo aziendale preposto allo svolgimento del programma da parte della società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto nella linea di minicomputers di fascia media e media alta.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Systems e Networks S.r.l., a seguito della cessione alla predetta società del complesso aziendale da parte della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologica di prodotto nella linea dei minicomputers di classe: entry-level.

Modifiche da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990;
intestazione del programma alla società Olivetti Systems e Networks S.r.l., a seguito della cessione alla predetta società del complesso aziendale da parte della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a., concernente: innovazione tecnologica ed automazione di processo nella realizzazione delle testine di stampa a matrice di aghi.

Modifiche da apportare:

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990;
intestazione del programma alla società Olivetti Office S.r.l., a seguito della cessione, alla predetta società, del ramo aziendale preposto allo svolgimento del programma da parte della società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a., concernente: tecnologie, processi innovativi ed automazione nella produzione di componenti per stampanti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Office S.r.l., a seguito della cessione, alla predetta società, del ramo aziendale preposto allo svolgimento del programma da parte della società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a., concernente: innovazione di prodotto nella linea delle stampanti a matrice di aghi «specializzate».

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Office S.r.l., a seguito della cessione, alla predetta società, del ramo aziendale preposto allo svolgimento del programma da parte della società Olivetti Peripheral Equipment S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: innovazione dei prodotti della linea work station personal computers di fascia alta.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Systems e Networks S.r.l., a seguito della cessione alla predetta società del complesso aziendale da parte della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologica di prodotti per la videoscrittura, MS-DOS compatibile, di fascia medio bassa.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Olivetti Office S.r.l., a seguito della cessione alla predetta società del complesso aziendale da parte della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Bozzetto S.p.a., concernente: nuovi processi per la produzione di fosfati organici con funzioni sequestranti per applicazioni speciali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Giovanni Bozzetto S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in questa della società Bozzetto S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tesio-Chausson S.p.a., concernente: brasatura in forno a vuoto dell'alluminio.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Blackstone Italia S.p.a. a seguito della cessione a questa del ramo aziendale della società Tesio-Chausson S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 e modificata il 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine elettrochimiche trentine S.p.a., concernente: studio di un nuovo procedimento di carbonizzazione del legno e collaterale e consecutiva attivazione del carbone vegetale, con produzione di «carboni attivi» da applicare nei processi ecologici di assorbimento in mezzi liquidi e/o gassosi. Recupero contemporaneo di catrami per l'estrazione di «cresoto vegetale».

Modifica da apportare:

importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 550.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adotata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., concernente: sistema innovativo di immunotecnologia e automazione in microbiologica.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Farmafin S.r.l., e successiva modificazione, della denominazione sociale in IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Breter S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo e di prodotto per il montaggio di componenti elettromeccanici mediante linee automatiche flessibili a comando e controllo elettronico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Breter S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della società Breter S.p.a. nella società Elettrosuisse S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Breter S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ios S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto nel campo dei magneti flessibili ad alta energia.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Industrie Ilpea S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Ios S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Macpi S.p.a., concernente: progettazione e realizzazione di una nuova macchina per l'automazione delle operazioni di piegatura e termofissatura dei lembi interni delle cuciture dei capi di abbigliamento.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Macpi S.p.a. Pressing Division a seguito del conferimento a questa della società Macpi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società PFM S.p.a., concernente: sistema robotizzato autodimensionale per confezionamento, orientato al settore alimentare, con elevate prestazioni e versatilità.

Modifica da apportare: denominazione sociale: P.F.M. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 e modificata il 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Consorzio I.B.I., concernente: sviluppo preindustriale di nuove preparazioni contenenti batteri lattici fattori di riequilibrio del biochimismo intestinale.

Modifica da apportare:

importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 910.116.000 di cui L. 804.936.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 105.180.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

90A3326

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 giugno 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, i seguenti programmi:

1) Programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Portoscuso (Cagliari), presentato dalla Aluminia S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 86.484,9 milioni, è determinato in L. 25.276.125.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in lire 71.403 milioni, di cui 4.000 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

2) Programma di investimento concernente la costruzione dello stabilimento di Alanno (Pescara), presentato dalla Cartiera Scott sud S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili è determinato in L. 34.107.600.000 compresa la maggiorazione di un quinto per il settore.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 65.700.000.000, di cui L. 4.100.000.000 per scorte di materie prime e semilavorate.

L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica, da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che la società abbia destinato effettivamente all'iniziativa mezzi propri in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi all'agevolazione.

3) Programma di investimento concernente la costruzione dello stabilimento nel territorio di Pisticci (Matera), presentato dalla Inca International S.p.a.

Al suddetto programma, rientrante nell'ambito delle iniziative sostitutive, sono riconoscibili le seguenti agevolazioni:

contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 64/1986, di L. 11.717,245 milioni;

finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, comma 8 e art. 11 della legge n. 64/1986, di L. 18.419,320 milioni, di cui 1.680 milioni di lire per scorte di materie prime e semilavorate.

4) Programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta), presentato dalla Manuli film S.p.a.

Al suddetto programma, rientrante nell'ambito delle iniziative sostitutive, sono riconoscibili le seguenti agevolazioni:

contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 64/1986, di L. 8.100.000.000;

finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, comma 8 e art. 11 della legge n. 64/1986, di L. 10.250 milioni, di cui 1.200 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

5) Programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Ortucchio (L'Aquila), presentato dalla Telespazio S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 16.491 milioni, è determinato in L. 9.644.685.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 12.547,120 milioni, di cui L. 440 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

90A3353

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto rettorale 31 ottobre 1989 concernente modificazioni allo statuto dell'Università di Messina. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1990).

Nel decreto citato in epigrafe riportato alla pag. 19, seconda colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il 2° Anno e prima del 4° Anno deve intendersi inserito quanto segue:

3° *Anno* - indirizzo di immunologia clinica ed allergologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):
epidemiologia e statistica ore 50
diagnostica allergologica » 100

Immunopatologia (ore 50):
Immunopatologia speciale II » 50

Clinica e terapia (ore 200):
clinica e terapia delle malattie allergiche comprese le allergopatie professionali » 100
clinica e terapia delle malattie immunologiche » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di immunologia clinica ed allergologia:

Immunopatologia (ore 100):
immunopatologia speciale III. ore 100

Clinica e terapia (ore 300):
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico » 100
clinica e terapia delle malattie immunologiche » 100
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):
immunologia ore 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):
diagnostica allergologica » 50
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale » 50
epidemiologia e statistica » 100

Immunopatologia (ore 100):
immunopatologia speciale II » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

90A3417

Comunicato relativo ai decreti del Ministro della sanità n. 7818/R e n. 7817/R del 30 giugno 1990, concernenti revoche di registrazioni di specialità medicinali. (Revoche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1990)

Per errore materiale, gli allegati *A* e *B* al comunicato concernente i decreti ministeriali citati in epigrafe, riportati alle pagine 43 e 44 della sopra richiamata *Gazzetta Ufficiale* riportano, anziché gli elenchi delle specialità medicinali sottoposte a revoca con i citati provvedimenti del 30 giugno 1990, gli elenchi delle specialità revocate con decreti ministeriali n. 7816/R e n. 7815/R del 31 marzo 1990, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1990.

Gli elenchi corretti delle specialità medicinali revocate con i decreti n. 7818/R e n. 7817/R del 30 giugno 1990 sono seguenti:

specialità medicinali sottoposte a revoca totale (decreto ministeriale n. 7818/R del 30 giugno 1990; allegato A)

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 30 GIUGNO 1990 (decreto n. 7818/R)

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ALFA WASSERMANN	00556960375	*ALFACORTEX*	024654030	IM IV 10 FIALE 200 UCD
			024654042	IM IV 3 FIALE 500 UCD
ALFA WASSERMANN	00556960375	*ALFASPOVEN*	023420019	IV 1 FL LIOF 1 G + 1 FIALA 4 ML
			023420021	IV 1 FL LIOF 2 G + FIALA 8 ML
CROSARA	01103160584	*AMINOFLOR*	005244037	IV 1 FLACONE 250 ML
ZAMBON GROUP	00691950240	*AXITEN*	019636036	20 COMPRESSE 300 MG
ZAMBON GROUP	00691950240	*AXITEN TRE*	020389019	20 COMPRESSE
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*CEREBRIX*	023040013	ORALE 10 BUSTINE GRANULARE
			023040025	ORALE 15 BUSTINE GRANULARE
			023040037	ORALE 20 BUSTINE GRANULARE
ALFA WASSERMANN	00556960375	*CRISTACEF*	024498014	IM 1 FL 0,25 G + 1 F SOLV 1,5 ML
			024498026	IM 1 FL 0,50 G + 1 F SOLV 1,5 ML
			024498038	IM 1 FL 1 G + 1 F SOLV 2,5 ML
			024498040	IV 1 FLAC 1 G + 1 F SOLV 10 ML
			024498053	IV 1 FLACONE 4 G
ZAMBON GROUP	00691950240	*DUOTRAX*	022765010	20 CAPSULE
			022765022	MITE 20 CAPSULE

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
RHONE POULENC	08257500150	*ENTEROCANTRIL*	021040023	20 CONFETTI 750 MG
ZAMBON GROUP	00691950240	*FULTREXIN*	020408011	16 CAPSULE
ZAMBON GROUP	00691950240	*KUFAPRIM*	024388047 024388062 024388086 024388112 024388136	12 COMPRESSE 1 G POLVERE SOSPENSIONE EST 100 G 1000 IM 1 FL POLV + 1 F SOLV 12 BUSTINE 500 MG 12 BUSTINE 1 G
BAYROPHARM	00829950153	*LONGATREN*	024415010	12 COMPRESSE 750 MG
ZAMBON GROUP	00691950240	*MICOCLORINA*	003663010	12 CAPSULE 250 MG
ZAMBON GROUP	00691950240	*MICOCLORINA GLICINATO*	013631015 013631054	1 FLACONE 0,5 G + 1 F 1 FLACONE 1 G + 2 F
ZAMBON GROUP	00691950240	*MICODRY*	014737011	GRAN × SCIR 60 ML 12%
ZAMBON GROUP	00691950240	*MOXIPRIM*	024386043 024386068 024386082 024386118 024386132	12 COMPRESSE 1 G POLV SOSP EST 100 G IM 1 FLAC 1 G + 1 F SOLV OS 12 BUST 500 MG OS GRAN 12 BUST 1 G
ALFA WASSERMANN	00556960375	*NEO BALSAMOCETINA*	023668015 023668027 023668039 023668041 023668054	20 COMPRESSE FILMEX GRANULARE SOSP ORALE 100 ML AD 6 SUPPOSTE BB 6 SUPPOSTE LATTANTI 6 SUPPOSTE
RIS FARMA	02911880017	*NITROMAXITATE*	006846012	40 COMPRESSE
ALFA WASSERMANN	00556960375	*NOCTEM*	021775010	30 COMPRESSE FILMEX SEZ 5 MG
ALFA WASSERMANN	00556960375	*PREMIER*	021724012	2500 30 CAPSULE
ALFA WASSERMANN	00556960375	*REDDEN*	023363017 023363029	20 CAPSULE 100 MG 20 CAPSULE 200 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*REGITIN*	005888021	IM IV 5 FIALE 1 ML 10 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*RENGASIL*	025978014 025978026 025978038	30 CAPSULE 400 MG 10 CAPSULE RETTALI 600 MG IM 6 FIALE 400 MG 4 ML
GIUSTINI	04418120152	*SADOREUM*	021075015 021075039	25 CAPSULE 25 MG FORTE 10 SUPPOSTE 100 MG
ALFA WASSERMANN	00556960375	*SASPERIN*	022762013 022762025 022762037	INIETT 1 FLACONE 1 G INIETT 1 FLACONE 500 MG INIETT 1 FLACONE 250 MG
TEKNOFARMA	00779340017	*TEKNADONE*	019063027	AD 10 SUP

specialità medicinali sottoposte a revoca parziale (decreto ministeriale n. 7817/R del 30 giugno 1990; allegato *B*)

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 30 GIUGNO 1990 (decreto n. 7817/R)

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ALFA WASSERMANN	00556960375	*DROXICEF*	024147074 024147086 024147098 024147100 024147112	IM 1 FLAC 500 MG + 1 F 3 ML IM 1 FLAC 1 G + 1 F 4 ML IV 1 FLAC 500 MG + 1 F 5 ML IV 1 FLAC 1 G + 1 F 10 ML IV 1 FLAC 2 G + 1 F 10 ML
AANDERSEN	05016350588	*EPAPLEX*	017973052	ORALE 10 FLACONCINI 15 G
GIULIANI	00752450155	*FIBROLAX*	024109023	LIMONE 15 BUST EFFERV 5,5 G
ABBOTT	00076670595	*LOFTYL*	024582064	1 FLACONE GOCCE 15 ML
SAMIL	00404510588	*PLACTIDIL*	025627011	30 CAPSULE 150 MG

90A3308

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 27 giugno 1990 concernente: «Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi. Rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi con decorrenza 27 giugno 1990. Rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi. Radiazione della tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1990).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel tipo di fiammiferi 14. dove è scritto: «14. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Cerini S/80"... Imposta di fabbricazione Lire 1408,08 Imposta di valore aggiunto Lire *1149,55*», si legga: «14. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di "Cerini S/80"... Imposta di fabbricazione Lire 1408,08 Imposta di valore aggiunto Lire *1419,55*».

90A3418

Comunicato relativo all'avviso di errata-corrige riguardante il decreto del rettore dell'Università di Torino 18 ottobre 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1990).

Nell'avviso di errata-corrige citato in epigrafe, riportato alla pag. 29 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, l'ultimo capoverso: «*Nella stessa colonna, nell'assegnazione delle ore di didattica alla disciplina Radiologia del 3° Anno, dove è scritto: "radiodiagnostica maxillo-facciale... ore 60", legga: "radiodiagnostica maxillo-facciale II... ore 60"*», deve intendersi sostituito dal seguente: «*Nella stessa colonna, nell'assegnazione delle ore di didattica alla disciplina maxillo-facciale del 3° Anno, dove è scritto: "patologia speciale chirurgica maxillo-facciale... ore 100", si legga: "patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II... ore 100"*».

90A3464

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000